

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEL SUB-CONCESSIONARIO

### IN AMBITO AEROPORTUALE

#### (FOOD & BEVERAGE)

<Da riportare su carta intestata della Compagnia>

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>POLIZZA N.</b>               |  |
| <b>ASSICURATO</b>               |  |
| <b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b> |  |
| <b>ATTIVITA' ASSICURATA</b>     |  |
| <b>AEROPORTO</b>                |  |

La Società certifica di aver rilasciato la suindicata polizza in relazione alla conduzione di spazi e/o locali concessi da Aeroporti di Roma S.p.A. (ADR) all'Assicurato, sulla base di quanto previsto dal contratto stipulato fra le parti, fino al massimale minimo sotto riportato e con le seguenti inclusioni (per le quali non sono previsti sottolimiti tranne quelli di seguito riportati):

Si riporta di seguito una sintesi della copertura:

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Massimale</b>            |
| €77.500.000 per avvenimento |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inclusioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. La copertura è estesa ad eventuali appaltatori e fornitori dell'Assicurato che svolgono azioni propedeutiche allo svolgimento dell'attività principale                                                                                                                         |
| 2. Danni da interruzione di attività di terze parti quando direttamente conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza.                                                                                                                                           |
| 3. Danni da interruzione di attività di terze parti diverse da quelle che hanno subito il danno materiale risarcibile a termini di polizza, con un sottolimito non inferiore a € 2.000.000,00 per avvenimento e in aggregato per il periodo assicurato                            |
| 4. Rischi Guerra e Assimilati con un sottolimito non inferiore a USD 50.000.000 per evento e in aggregato per il periodo assicurato. Nel caso in cui il massimale principale sia inferiore, il sottolimito per Rischi Guerra e Assimilati si intende pari al massimale principale |
| 5. Danni derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Danni a fabbricati in adiacenza, aderenza e custodia                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. RC Smercio con un sottolimito pari al massimale principale per evento e in aggregato per il periodo                                                                                                                                                                            |

La Società dichiara inoltre che:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Nel caso in cui si verifichi un recesso, una cancellazione, una sospensione della copertura o una modifica sfavorevole per ADR, tale recesso, cancellazione, sospensione o modifica sarà effettiva soltanto dopo 30 giorni (7 giorni o meno nel caso della copertura Rischi Guerra e Assimilati o nel caso di mancato pagamento dei premi di polizza) da quando ADR avrà ricevuto dalla Società la notifica al seguente indirizzo mail <a href="mailto:assicurazionicfo@adr.it">assicurazionicfo@adr.it</a> ; |
| - ADR S.p.A. assume la qualifica di Assicurato Aggiuntivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti di ADR S.p.A.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - ADR S.p.A. ed i suoi prestatori d'opera, nonché la Pubblica Amministrazione ed i suoi prestatori d'opera, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Il massimale ed i sottolimiti di cui sopra restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti Assicurati e costituiscono il massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo avvenimento garantito dalla Polizza.

Altri termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni come da polizza succitata.

La presente dichiarazione è una sintesi della polizza cui fa riferimento ed è stata emessa a scopo puramente informativo per usi consentiti dalla legge. Essa non modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta polizza. In conseguenza di quanto precede, l'originale di polizza rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

**<Luogo, Data>**

**<Firma della Compagnia>**